



*Circolare:* 53/2022

Ai Presidenti degli  
Ordini delle Professioni Infermieristiche

*Protocollo:* P-20946/III.1

Ai Presidenti delle Commissioni d'Albo  
Infermieri

*Data.:* 03 giugno 2022

Ai Presidenti delle Commissioni d'Albo  
Infermieri Pediatrici

**Loro Sedi**

*Oggetto:* Verifica adempimento obbligo vaccinale e assenze dal lavoro

A seguito delle richieste da parte degli OPI e delle note pervenute a questa Federazione da parte di legali in merito all'adempimento dell'obbligo vaccinale da parte di sanitari che invocano *status* di congedo obbligatorio parentale (maternità) o di congedo straordinario per assistenza familiare o ancora di aspettativa o di malattia, permesso/incarico sindacale, si fa presente quanto segue.

Come ormai noto la normativa principale di riferimento è l'art. 4 del D. L. n. 44/2021 rubricata "*Obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario*", in base alla quale fino al 31 dicembre 2022 (come da ultima modifica *ex* D.L. n. 24/2022 convertito con la legge 52 del 19/5/2022) al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione -comprensiva- a far data dal 15 dicembre 2021, della somministrazione della dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario, nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della Salute.

L'atto di accertamento è adottato dall'Ordine territorialmente competente e il provvedimento di sospensione determina la immediata sospensione dall'esercizio della professione sanitaria con relativa annotazione nell'Albo professionale, e ciò in via indipendente e preordinata ad ogni intervento datoriale.

E' altresì confermata l'esenzione in caso di sussistenza di patologie o condizioni cliniche tali da comportare pericolo per la salute del sanitario, debitamente accertate e attestate dal medico di medicina generale o dal medico vaccinatore per cui la vaccinazione può essere omessa o differita.

Il citato art. 44 che dispone che *L'atto di accertamento dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale è adottato da parte dell'Ordine professionale territorialmente competente ... ha natura dichiarativa e non disciplinare, determina l'immediata sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie ed è annotato nel relativo Albo professionale*", sembra confermare il principio secondo cui l'OPI non può porre in essere alcun atto investigativo finalizzato ad accertare se il professionista sanitario sia o meno effettivamente in servizio, in quanto non previsto espressamente dalla norma, trattandosi peraltro di attività di competenza solo del datore di lavoro.



Quindi i provvedimenti di sospensione che gli OPI emettono a seguito dell'accertamento del mancato assolvimento dell'obbligo vaccinale da parte di un proprio iscritto - o in mancanza di un riscontro al riguardo - è legittimo anche nel caso in cui il destinatario dell'atto sospensivo fruisca a qualsiasi titolo di congedi obbligatori parentali (maternità) o congedi straordinari per assistenza familiare o di qualsiasi altra natura in quanto l'attività posta in essere dall'OPI è l'espressione di un potere/dovere previsto dalla legge nella cui applicazione l'Ordine sembrerebbe non potersi discostare dalla pedissequa applicazione della norma medesima.

Infatti la normativa prevede espressamente che l'Ente Ordinario è tenuto a verificare la regolarità delle posizioni degli iscritti, per il tramite della Federazione Nazionale, avvalendosi della Piattaforma nazionale *digital green certificate* (Piattaforma nazionale-DGC) ed effettua un controllo automatizzato del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione anti SARS-CoV-2 di tutti i professionisti iscritti all'Albo.

Ogni altro atto 'investigativo' finalizzato ad accertare se il professionista sanitario sia o meno effettivamente in servizio, determinerebbe una ricognizione ultronea ed estranea alla previsione normativa, compromettendo così l'imparzialità della P.A. che nell'esecuzione del suo mandato istituzionale – ricordiamo che gli Ordini agiscono come enti sussidiari dello Stato - deve rifuggire da ogni arbitrio che, di contro, commetterebbe se subordinasse la sospensione, da comminare in forza dell'art. 4 co. 4 D.L. n. 44/21, al preventivo accertamento della fruizione di congedi parentali, assistenza familiare, maternità, malattia o ancora del periodo di aspettativa *ex* L. n. 104/1992 trattandosi di dinamiche esecutive del rapporto di lavoro e, quindi, di interesse esclusivamente di parte datoriale e non ordinistico.

La sussidiarietà alle funzioni statali che la legge riconosce agli Ordini consente di poter escludere in via predeterminata che la sospensione degli iscritti dagli Albi, comminata per la mancata sottoposizione all'obbligo vaccinale, possa essere inquadrabile alla stregua di una condotta colposa.

Alla luce di quanto sopra esposto sembra quindi potersi escludere che il provvedimento di sospensione *ex* D.L. n. 44/2021 e ss. mm. possa determinare danni risarcibili in favore dell'iscritto destinatario.

Cordiali saluti

*La Presidente*

Barbara Mangiacavalli